INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0012039
del 14/10/2016

Gestione Web

Al Direttore della Direzione centrale 1
Dott. Tullio PEPE

Oggetto: Pubblicità atti

Si trasmette copia dell'allegato decreto con richiesta di procedere alle prescritte notifiche.

D.P. n. 503 del 14/10/2016: Emanazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento come modificato con Delibera CdA n. 237/2016.

IL DIRETTORE
Tullio Pepe

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto del Presidente n. 503
Oggetto: emanazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento come modificato con Delibera CdA n. 237/2016.

IL PRESIDENTE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- vista la Legge 27 settembre 2007 n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- visto il Decreto legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011;
- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 366 del 6 novembre 2013 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237/2016 del 22/6/2016, con la quale è stata apportata una modifica al testo del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, introducendo: Titolo IV - "Processi decisionali e gestionali", Capo IV - "Raccordo tra processi decisionali e gestionali", Articolo 24 bis - "Collegio dei Direttori";
- vista la nota n. 17384 del 14/9/2016, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha approvato la predetta modifica,

DECRETA

Art. 1 - È emanato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV nel testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - Si dispone la trasmissione al MIUR del presente Decreto e la sua pubblicazione sul Sito WEB istituzionale.

Roma, 14.10.2016

Prof. Carlo DOGLIONI

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione del D.lgs. 29 settembre 1999 n. 381, del D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 e dell' art. 3, comma 3, dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV) del 21 marzo 2011.

2. L'attività dell' INGV si conforma a quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., ai principi generali previsti dal D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, alle leggi speciali applicabili all' Istituto, alle disposizioni statutarie, ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili e, per quanto non previsto dalle predette fonti normative, alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Nel rispetto del principio di separazione dei compiti, la rappresentanza legale ed istituzionale, la direzione strategica, di indirizzo e programmazione, di vigilanza e verifica delle attività gestionali, sono assicurate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. 29 settembre 1999 n. 381, e dagli artt. 5 e 6 dello Statuto, mentre l'attività gestionale è garantita dal Direttore generale a norma dell' art. 10, comma 2 lett. c) dello Statuto di INGV.

Art. 2

Manuali delle procedure operative

1. Al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia nella gestione amministrativa, per ciascuno dei principali procedimenti, l'Istituto, sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, adotta manuali di procedure operative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dello Statuto, con relativa modulistica, resi disponibili, a tutto il personale interessato, sulla rete intranet dell'INGV.

2. In ragione dei risultati gestionali conseguiti ed al fine di verificare l'impatto di nuove disposizioni normative, i manuali delle procedure operative, di cui al comma 1, possono essere revisionati sia sulla base di nuove esigenze organizzative che, periodicamente, con cadenza annuale.

Titolo II - Funzionamento

Art. 3

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale, ai sensi dell'art.10 dello Statuto INGV, è preposto al vertice della struttura gestionale dell'Istituto, dirige, coordina e controlla le attività delle Direzioni Centrali, dei Centri servizi e degli Uffici amministrativi delle Sezioni, esercitando le funzioni individuate dallo Statuto e dai regolamenti nell'ambito delle responsabilità di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto.

2. Per lo svolgimento delle funzioni il Direttore generale, al fine di garantire la speditezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, anche attraverso ordini di servizio o procedure a singoli organismi:

a) pianifica le attività delle Direzioni Centrali e dei Centri servizi, secondo criteri di programmazione finalizzati alla tempestiva emanazione degli atti di propria competenza e delle decisioni di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) assicura il coordinamento tra gli organismi amministrativi - gestionali, la semplificazione delle procedure di lavoro ed il corretto sviluppo dei flussi decisionali e dei processi interni sulla base di criteri organizzativi orientati ad assicurare flessibilità coerente con le esigenze di funzionalità operativa dell' INGV;

c) coordina le attività relative ai procedimenti ove intervengono più unità organizzative, nelle quali ciascuna struttura amministrativa è responsabile degli atti di propria competenza;

d) vigila sulle azioni di competenza dei singoli organismi al fine di garantire il buon andamento della gestione e valuta i risultati in corso di realizzazione e il conseguimento degli obiettivi assegnati, operando un monitoraggio costante sull' andamento gestionale;

e) definisce, sentiti i diretti responsabili, l'articolazione e le responsabilità nell' ambito delle Direzioni Centrali e dei Centri servizi;

f) esercita potere sostitutivo nei confronti dei responsabili amministrativi delle Sezioni in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività gestionali assegnate;

g) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività gestionale in corso, ed ogni qualvolta il Presidente lo richieda;

3. Il Direttore generale predispone e propone al Presidente gli elementi utili per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e predispone gli schemi di deliberazione, muniti della necessaria documentazione a supporto, curandone la sinteticità e l'esaustività, di norma almeno sei giorni prima della seduta del Consiglio, ovvero, nei tempi

compatibili ad assicurare il pieno rispetto delle scadenze previste da norme di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, con particolare riferimento ai documenti di bilancio, gli atti di programmazione e gli altri atti per i quali sia previsto un termine per l'espressione di un parere da parte degli organi di controllo o di valutazione.

4. Può delegare ai dirigenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d, del D.lgs. n. 165/2001, le funzioni che non siano riservate dallo Statuto e dai Regolamenti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore generale può svolgere funzioni di Commissario *pro-tempore* come Direttore di Sezione, in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dai futuri manuali delle procedure operative.

Art. 4 - Controllo di gestione

1. Al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e un adeguato sistema di controllo, il Direttore generale si avvale del controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.lgs. n. 286/1999 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

2. Il controllo di gestione si articola in:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) verifica dello stato di attuazione del piano di cui alla lettera a) in rapporto ai dati di cui alla lettera b), onde misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilità o di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascuno di essi le risorse acquisite ed impiegate, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi delle attività, secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza prestabiliti.

5.Al fine di verificare l'efficacia della gestione il Direttore generale utilizza i rapporti periodici sulla gestione, che sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV per le valutazioni di competenza, invia ai responsabili delle Direzioni Centrali e dei Centri servizi rapporti parziali per valutare, durante la gestione, l'andamento delle attività cui sono preposti.

Titolo III - Rete scientifica

Art. 5 - Articolazione della rete scientifica

1. La rete scientifica, ai sensi di quanto statuito dall'art. 3, 12 e 13 dello Statuto, si articola in Strutture di Ricerca (di seguito Strutture), con compiti di programmazione, coordinamento e verifica, e in Sezioni che svolgono attività di ricerca e di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico, prevede le linee guida e gli obiettivi della programmazione annuale dell'Ente che viene successivamente trasmessa ai Direttori delle Strutture.

3. Nell'ambito di ogni Struttura vengono individuate le Linee di Attività. Tali Linee consistono in programmi scientifici e servizi che possono interessare, trasversalmente, tutte le Sezioni dell'INGV.

4. Ciascun Direttore di Struttura provvede a formulare i piani delle Strutture, articolando le predette Linee di Attività, verificando l'esistenza di Progetti e Convenzioni che possano contribuire alla realizzazione dei programmi stessi. I piani delle Strutture vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.

5. Le Sezioni sono costituite da Unità Funzionali e Gruppi di Ricerca.

6. Le Unità Funzionali, composte da ricercatori/tecnologi e tecnici-amministrativi, svolgono servizio di rilevamento sistematico di dati, di laboratorio, centro elaborazione dati, museo e biblioteca ecc. Tali unità vengono coordinate da un responsabile nominato dal Direttore di Sezione. Il numero delle Unità Funzionali e le relative attività devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e previste annualmente nel piano di gestione delle risorse e del personale. Il personale tecnico deve afferire ad una unità funzionale.

7. I Gruppi di Ricerca, presenti nelle Sezioni, operano su programmi e obiettivi fissati nelle suddette Linee di Attività. Ogni ricercatore/tecnologo deve afferire ad almeno un Gruppo di Ricerca.

8. I Responsabili delle Linee di Attività, delle Unità Funzionali e dei Gruppi di Ricerca non percepiscono indennità, salvo quanto statuito dall'art. 22 D.p.R n. 171/91.

Art. 6 - Strutture: missione e operatività

1. Le Strutture sono istituite con compiti di programmazione, coordinamento e verifica. Le Strutture promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi di attività sulle discipline di loro competenza, anche a livello internazionale, nonché l'integrazione con il territorio, con altri enti di ricerca, con le università e con le imprese.

2. Le Strutture coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative alle corrispondenti macro aree, anche al fine di acquisire finanziamenti esterni e di promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte.

3. Le Strutture sono costituite, trasformate o soppresse dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.12, comma 2, dello Statuto.

4. L'attività delle Strutture si svolge nell'ambito del Piano Triennale di Attività. Le attività delle Strutture sono articolate in Linee di Attività.

5. Le Strutture non costituiscono, ai sensi del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, centri di spesa e non hanno autonomia gestionale.

6. Le Strutture hanno sede presso la sede centrale dell'INGV.

7. L'INGV in sede di prima attuazione si articola in tre Strutture corrispondenti alle seguenti macro aree di ricerca scientifica e tecnologica: Terremoti, Vulcani, Ambiente.

Art. 7 - Direttore di Struttura: funzioni

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività della Struttura in collaborazione con i Direttori delle Sezioni e dei responsabili delle Linee di Attività. In particolare:

a. individua, in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i Programmi della Struttura e, conseguentemente, elabora il piano triennale della Struttura e i relativi aggiornamenti, ai sensi del successivo Titolo IV;
b. propone il piano delle necessità finanziarie della Struttura ai fini della formulazione del bilancio di previsione dell'Ente;
c. nomina i responsabili delle Linee di Attività, tra i referenti dei Gruppi di Ricerca; il mandato dei responsabili delle Linee di Attività ha durata triennale ed è rinnovabile;
d. formula proposte al Presidente circa la nomina dei coordinatori di progetti e convenzioni di rilievo istituzionale, maturati all'interno delle Linee di Attività;
e. elabora la relazione annuale sui risultati dell'attività di ricerca della Struttura, in rapporto agli obiettivi programmatici e sui relativi costi;
f. esercita il potere di rappresentanza dell'Ente previa delega del Presidente;
g. sottopone al Consiglio di Amministrazione le richieste di associazione, formulate dai Direttori di Sezione ai sensi del successivo art. 11, comma 1, lett. g), di docenti e ricercatori/tecnologi alle attività di ricerca della Struttura;
h. organizza il Convegno annuale della Struttura;
i. verifica la coerenza tra gli obiettivi della programmazione delle attività della Struttura e i risultati ottenuti;

2. Per tutti gli atti necessari all'espletamento dei propri compiti, le Strutture si avvalgono di una segreteria costituita presso la Direzione Generale, senza compiti di natura dirigenziale.

Art. 8 - Direttore di Struttura: nomina

1. Il Direttore di Struttura è individuato, sulla base di specifica procedura di valutazione comparativa definita dal Regolamento del Personale, tra dirigenti di ricerca e/o tecnologi a tempo indeterminato, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico. Il relativo incarico è conferito dal Direttore generale.

2. Le modalità di nomina del Direttore di Struttura e la disciplina del rapporto sono definite nel Regolamento del Personale, così come indicato dall'art. 12, comma 3, dello Statuto.

Art. 9 - Valutazione del Direttore di Struttura

Il Direttore di Struttura è valutato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'analisi delle due relazioni: programmatica e di consuntivo, che devono pervenire al Consiglio di Amministrazione rispettivamente entro il 15 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, attraverso la Direzione Generale.

Art. 10 - Organizzazione delle Sezioni

1. L'organizzazione delle Sezioni è disciplinata dall'art.13, comma, 1 dello Statuto.

Art. 11 - Direttore di Sezione: funzioni

1. Il Direttore di Sezione dirige e coordina l'attività della Sezione. In particolare:

a. predispone il piano di gestione delle risorse e del personale ai fini della elaborazione del budget della Sezione, trasmettendolo ai Direttori di Struttura e al Direttore generale entro il 30 ottobre di ogni anno;
b. gestisce le risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Sezione nel bilancio annuale;
c. predispone il rendiconto della gestione delle risorse e del personale al fine di evidenziare i risultati della gestione delle risorse attribuite alla Sezione, trasmettendolo ai Direttori di Struttura e al Direttore Generale entro il 28 febbraio di ogni anno;
d. adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni alla Sezione;
e. nomina i referenti dei Gruppi di Ricerca, sentiti i Direttori di Struttura, su indicazione degli appartenenti al Gruppo medesimo, il cui mandato ha durata triennale rinnovabile;
f. nomina i responsabili delle Unità Funzionali stabilite nel piano annuale di Sezione, cui può conferire deleghe per le attività di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti dal Direttore generale;
g. formula alle Strutture di afferenza proposte di associazione di docenti e ricercatori/tecnologi;

h. può esercitare il potere di rappresentanza dell'Ente previa delega e condizioni dettate dal Presidente;
i. con cadenza almeno annuale, informa il personale della Sezione sull'andamento generale delle attività;

2. Nel quadro di riferimento della programmazione triennale il Direttore è responsabile del corretto svolgimento delle attività di servizio e del funzionamento di eventuali infrastrutture assegnate alla Sezione.

Art. 12 - Direttore di Sezione: nomina

1. Il Direttore della Sezione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dal Presidente sentito il Consiglio Scientifico, sulla base di apposite procedure di valutazione comparative definite dal Regolamento del Personale.

2. La rosa dei candidati sottoposta alla predetta procedura di valutazione è costituita da un numero di almeno tre ricercatori e/o tecnologi di I o II livello con contratto a tempo indeterminato, e viene proposta al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea della Sezione di afferenza.

3. L'incarico viene conferito dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 13, comma 3. La disciplina del rapporto è definita ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dello Statuto.

Art. 13 - Direttore di Sezione: valutazione

L'attività di valutazione del Direttore di Sezione è espletata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della relazione dell'OIV e del parere del Consiglio Scientifico, tenuto conto altresì degli strumenti regolamentari adottati ai sensi del successivo art. 24. Per le relative procedure di valutazione si rinvia al regolamento del personale.

Art. 14 - Servizi amministrativi delle Sezioni

1. Ogni Sezione opera secondo quanto previsto nei manuali delle procedure operative.

2. Per lo svolgimento dei predetti compiti, presso ogni Sezione è costituito un ufficio amministrativo e contabile, denominato "servizio amministrativo", composto da personale assegnato alla Sezione.

3. Le Sezioni costituite presso la sede centrale possono avvalersi di un unico servizio amministrativo.

4. Il servizio amministrativo è coordinato da un responsabile nominato dal Direttore generale, sentito il parere del Direttore di Sezione, tra il personale inquadrato tra il IV e VI livello

amministrativo o in altro profilo assegnato o distaccato presso il servizio, privilegiando i livelli più alti. Con la stessa procedura è prevista l'istituzione di un analogo servizio per le sedi distaccate alle quali afferiscono più di 10 unità di personale, senza aggravio di costi per l'Istituto.

Art. 15 - Collegio di Sezione

1. Il Collegio di Sezione è l'organo consultivo che rappresenta la comunità scientifica interna e svolge i seguenti compiti:

a. formula al Direttore di Sezione proposte per il miglioramento dell'organizzazione della Sezione;
b. fornisce consulenza al Direttore di Sezione nell'elaborazione di tutti i documenti programmatici e di rendicontazione.

2. Il Collegio di Sezione è composto:

a. dal Direttore che lo presiede;
b. dal responsabile amministrativo di cui al precedente art. 14;
c. dai responsabili delle Unità Funzionali di cui al precedente art. 5, comma 6;
d. da un rappresentante dei referenti dei Gruppi di ricerca costituiti presso la Sezione, di cui al precedente art. 5, comma 7;
e. da due rappresentanti del personale, rispettivamente un ricercatore/tecnologo ed un appartenente al personale tecnico-amministrativo.

4. Il Direttore di Sezione assicura la pubblicità dei verbali delle riunioni del Collegio di Sezione.

5. Il Collegio di Sezione è convocato almeno due volte l'anno.

Titolo IV - Amministrazione Centrale

Art. 16 - Articolazione e funzioni

1. L'Amministrazione Centrale è la struttura di servizio che garantisce supporto alla rete scientifica e risponde al Direttore generale.

2. Essa si articola in due Direzioni Centrali e in Centri Servizi ai sensi dell'art.14, comma 2, dello Statuto.

Art. 17 - Direzioni Centrali e Centri Servizi

1. L'Amministrazione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni Centrali :

a. Direzione Centrale "Affari amministrativi e Personale".

b. Direzione Centrale "Ragioneria e Bilancio".

2.Le Direzioni Centrali alle dirette dipendenze della Direzione Generale potranno essere articolate in uffici e settori con gli atti e le procedure di cui all'art.14, comma 1 lett. a), dello Statuto .

3. Alle Direzioni centrali sono preposti dirigenti. In tema di attribuzione di incarichi dirigenziali si rinvia a quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001.

4. I dirigenti di cui al precedente comma svolgono le funzioni di cui agli artt. 4, 15 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Lo studio e la ricerca sull'attività amministrativa degli Uffici e delle Direzioni Centrali possono essere conferite dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. e), dello Statuto INGV, con specifico incarico ad un dirigente, ai sensi di quanto statuito dall'art. 19, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001.

6. I Centri Servizi ed i relativi Uffici ad essi correlati potranno essere aumentati o diminuiti, sulla base delle esigenze organizzative, e senza ulteriori costi a carico dell'Istituto.

Titolo V- Consiglio Scientifico, OIV e Collegio Revisori dei Conti

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio scientifico

1. I lavori del Consiglio Scientifico previsto dall'art. 7 dello Statuto sono organizzati secondo criteri di programmazione, di norma trimestrali.

2. Il Consiglio scientifico è convocato al termine di ciascuna riunione, in via ordinaria mediante fissazione della data, dell'ora e della sede stabilita, ovvero a mezzo convocazione inviata attraverso posta elettronica. L'ordine del giorno, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare ed è inviato, di norma, cinque giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica.

3. Il Coordinatore del Consiglio Scientifico, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto, può proporre la trattazione di punti non inseriti precedentemente nell'ordine del giorno, qualora vi sia l'unanimità dei Consiglieri presenti.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti del Consiglio Scientifico. I pareri del Consiglio Scientifico sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

5. Alle sedute del Consiglio Scientifico può assistere, senza diritto di voto, il Presidente dell' INGV o un Consigliere d'Amministrazione delegato. Su richiesta del Coordinatore del Consiglio

Scientifico possono intervenire esponenti dell' INGV, nonché esperti nazionali o internazionali allo scopo di fornire informazioni o illustrazioni di carattere tecnico-scientifico.

6. Le funzioni di segreteria del Consiglio Scientifico sono assicurati dall'Amministrazione Centrale di cui al precedente art. 16.

7. Il verbale della seduta, predisposto con numerazione progressiva ed inserito nella raccolta dei verbali, è redatto dal segretario e deve contenere 1'indicazione degli argomenti trattati, i nomi dei partecipanti alla discussione ed i pareri espressi. Il verbale delle sedute è sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario del Consiglio Scientifico, quest'ultimo designato tra i membri del Consiglio medesimo, la cui attività non da luogo ad alcun compenso o indennità. All'inizio della seduta il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. In assenza di osservazioni il verbale si intende approvato. I pareri approvati dal Consiglio Scientifico sono allegati al verbale e firmati dal coordinatore.

Art. 19 - Procedure concernenti l'OIV

1.L'OIV, costituito da un organo monocratico o da un collegio composto di tre componenti secondo quanto previsto dall'art.9, comma 5 dello Statuto dell'INGV e dotato dei requisiti stabiliti dalla CIVIT, svolge le funzioni previste dal D.lgs. n.150/2009 e s.m.i.

Titolo VI - Processi decisionali e gestionali

Capo I - Programmazione delle attività

Art. 20 - Principi generali della programmazione

1. Come stabilito dall'art. 15, comma 1 dello Statuto, l'INGV opera sulla base di un Piano triennale di attività, approvato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 213/2009 dal Ministero vigilante, coerente con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e con le politiche e le azioni dell'UE ed in armonia con i Bilanci di previsione annuali.

2. Il piano triennale di attività si inserisce nella programmazione a grande scala costituita dal Documento di Visione Decennale, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico. Il Documento di Visione Decennale fissa le linee di programmazione strategica in corrispondenza con le macro aree di ricerca scientifica e tecnologica e il corrispondente piano di risorse decennale.

3. Il piano triennale di attività viene elaborato dai Direttori di Struttura, sentiti il Direttore generale e i Direttori di Sezione, per poi essere trasmesso, per il tramite del Presidente, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva.

4. Il Piano triennale di attività dell'INGV è soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, ha carattere dinamico ed è aggiornato annualmente.

Capo II - Gestione delle attività

Art. 21 - Gestione delle attività

1. Nel corso della gestione, l'INGV svolge attività di consulenza, persegue la formazione del personale, attribuisce borse di studio e assegni di ricerca, cura la valorizzazione e il trasferimento degli esiti delle attività scientifiche e collabora con soggetti esterni anche attraverso la partecipazione a società, consorzi e fondazioni.

2. Tali partecipazioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sono soggette ad approvazione ministeriale in adempimento dell'art. 6, comma 8, lett. p), dello Statuto.

Art. 22 - Collaborazioni con soggetti esterni

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia:

- Protocolli d'intesa
- Accordi di programma quadro
- Convenzioni operative.

2. Il protocollo d'intesa è sottoscritto dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra l'Ente e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative è di norma affidata a un comitato di indirizzo dove sono rappresentate tutte le parti.

3. L'accordo di programma quadro è sottoscritto dal Presidente su proposta del Direttore generale o delle Strutture interessate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'accordo di programma quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte delle Sezioni ai sensi del comma successivo. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata a un comitato di indirizzo dove sono rappresentate tutte le parti.

4. La convenzione operativa disciplina le singole attività. La stipula delle convenzioni avviene nel rispetto delle competenze delle singole Sezioni e secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I predetti criteri e modalità tengono conto della natura della collaborazione, se essa sia prevista o meno tra gli strumenti di programmazione e se essa consenta o meno l'acquisizione di risorse non previste tra gli strumenti di programmazione.

Art. 23 - Consorzi, fondazioni e società

1. La costituzione di consorzi, società o fondazioni nonché la partecipazione a essi è proposta dal Direttore generale o dalle Strutture interessate al Presidente che la sottopone al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni in merito.

2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:

- compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;
- valutazione degli strumenti statutari di cui l'Ente dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

3. Le attività effettuate dall'Ente nell'ambito di consorzi, società o fondazioni devono essere incluse all'interno della programmazione e della rendicontazione scientifica e amministrativa delle Strutture.

4. Le Strutture coordinano l'eventuale partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi a Consorzi interuniversitari e analoghi organismi. Tale partecipazione può consistere esclusivamente nelle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio scientifico.

5. I rappresentanti nominati dall'INGV sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione, attraverso la Direzione generale, una apposita relazione attinente le attività espletate, entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo III - Misurazione e valutazione dei risultati

Art. 24 - Principi generali

1. Il Direttore generale, i dirigenti di I o di II fascia e i Direttori delle Strutture e delle Sezioni, per la parte amministrativo - gestionale loro affidata, perseguono il miglioramento degli standard qualitativi ed economici della Struttura alla quale sono preposti tramite la valorizzazione dei risultati.

2. Ferme restando le disposizioni normative relative all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'INGV si doterà di idonei strumenti regolamentari e attuativi finalizzati a misurare i risultati dell'Ente nel suo complesso e delle sue strutture organizzative e la rilevanza scientifica nazionale e internazionale dell'attività di ricerca, secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Tali regolamenti, nel tener conto della specificità degli enti di ricerca riconosciuta dall'art. 74, comma 4, del D.lgs. n. 150/2009, saranno adottati, previo parere del Consiglio scientifico come

previsto dall'art. 7, comma 3, dello Statuto, e costituiranno strumenti utili per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance di cui all'art. 14 del DPCM 26/1/2011.

4. L'INGV, inoltre, adotterà modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni.

Capo IV - Raccordo tra processi decisionali e gestionali

Art. 24 bis - Collegio dei Direttori

1. Il Collegio dei Direttori è costituito da:

- il Presidente
- il Direttore Generale
- i Direttori di Struttura
- i Direttori di Sezione
- i Direttori Centrali
- il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento.

2. Il Collegio dei Direttori:

a. contribuisce alla condivisione delle attività istituzionali, alla collaborazione tra le Sezioni e al raccordo di queste con le Strutture;
b. formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la disciplina dei principali aspetti dell'operatività dell'INGV e su tutte le questioni di interesse generale dell'Ente.

3. La funzione di membro del Collegio dei Direttori è gratuita.

4. Il Collegio dei Direttori può riunirsi anche per via telematica.

Titolo VII - Incompatibilità

Art. 25 - Casi di incompatibilità

1. La carica di Presidente, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione, è incompatibile con la carica di Direttore di Struttura, di Direttore di Sezione o di Responsabile di Unità Funzionale, di Responsabile di Linee di Attività o Referente di Gruppi di Ricerca come previsto dall'art. 3, commi 6 e 10, del D.lgs. n. 381/1999.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni e servizi che partecipano a

programmi di ricerca e di attività dell'ente secondo l'art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 381/1999 e dalle normative vigenti.

3. Il Direttore Generale non può avere interessi diretti ed indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca e alle attività dell'ente, giusto il disposto dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 381/1999 e dalle normative vigenti.

4. Resta applicabile la disciplina relativa alle incompatibilità desumibile dalle norme generali evincibili dal D.lgs. n. 165/2001 e dai principi generali desumibili dall'art. 2391 del codice civile.

5. A tal fine i titolari delle cariche suindicate, entro 30 gg. dalla data di approvazione del seguente regolamento, dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ivi richiamate, comprese le società da essi controllate, ai sensi dell'art. 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287.

6. La dichiarazione è resa al Presidente che, a sua volta, rende la dichiarazione al Consigliere d'Amministrazione anziano. Il Presidente o il Consigliere d'Amministrazione anziano, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato:

a) comunica il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale questi può esercitare l'opzione;

b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità, ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.

7. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o al Consigliere d'Amministrazione anziano, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.

8. L'eventuale insorgenza di situazioni di incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata.

9. Qualora, al di fuori di casi incompatibilità, ma in ragione di impegni connessi alla titolarità di altri incarichi pubblici, sussistano impedimenti che, di fatto, impediscano la piena partecipazione alle attività degli organi dell'INGV, l'interessato deve dichiarare agli organi di vertice degli enti interessati la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra gli enti pubblici e delle esigenze di buon funzionamento degli stessi; tali impedimenti non possono in ogni caso condizionare l'organizzazione dei lavori degli organi dell' INGV.

Titolo VIII - Norme finali e transitorie

Art. 26 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizione contenute nei precedenti regolamenti dell'INGV con esso incompatibili nonché, in particolare, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.